

Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogni qualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca fornisce adeguata <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p> <p>Per quanto concerne la lett. c), le misure adottate per assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura - adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. <p>L'attività di verifica delle Procedure informatiche di interconnessione hanno evidenziato che le stesse garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.</p>	<p><i>AZIONI ITALIA</i></p> <p><i>OBBLIGAZIONI</i></p> <p><i>OBBLIGAZIONI di propria emissione</i></p> <p><i>TITOLI DI STATO</i></p> <p><i>ETF</i></p> <p><i>DIRITTI</i></p> <p><i>WARRANT</i></p> <p><i>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</i></p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <p>- adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;</p> <p>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, per i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, non è garantito alcun beneficio - in termini di incentivi anche non economici - rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p>	<p><i>AZIONI ITALIA</i></p> <p><i>OBBLIGAZIONI di propria emissione</i></p> <p><i>TITOLI DI STATO</i></p> <p><i>ETF</i></p> <p><i>DIRITTI</i></p> <p><i>WARRANT</i></p> <p><i>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</i></p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestatore al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestatore; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestatore, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>Per tali fattispecie non è possibile adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti devono essere oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata svolta un'attività di individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi devono essere resi noti ai clienti (<i>disclosure</i>).</p>	<p><i>Strumenti e prodotti finanziari di propria emissione (Obbligazioni proprie; certificati di deposito)</i></p> <p><i>Quote di Fondi Comuni di Investimento</i></p> <p><i>Gestioni di patrimoni individuali (GPM - GPF)</i></p> <p><i>Strumenti / prodotti finanziari e prodotti finanziari assicurativi emessi da società del Credito Cooperativo o da Società con le quali la Banca intrattiene rapporti di affari.</i></p> <p><i>Strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante</i></p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>La Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari, in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, infatti, la Banca si troverebbe a valutare le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.</p> <p>Possibili misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, non viene assicurata alcuna retribuzione ai soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. 	<p><i>Strumenti e prodotti finanziari di propria emissione (Obbligazioni proprie; certificati di deposito)</i></p> <p><i>Quote di Fondi Comuni di Investimento</i></p> <p><i>Gestioni di patrimoni individuali (GPM - GPF)</i></p> <p><i>Strumenti / prodotti finanziari e prodotti finanziari assicurativi emessi da società del Credito Cooperativo o da Società con le quali la BCC intrattiene rapporti di affari.</i></p> <p><i>Strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante</i></p>

<p>3</p>	<p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative.</p> <p>Pertanto, tali conflitti devono essere oggetto di adeguata <i>disclosure</i>.</p> <p>Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela.</p>	<p><i>Strumenti e prodotti finanziari di propria emissione</i></p> <p><i>Quote di Fondi Comuni di Investimento</i></p> <p><i>Gestioni di patrimoni individuali (GPM - GPF)</i></p> <p><i>Strumenti / prodotti finanziari e prodotti finanziari assicurativi emessi da società del Credito Cooperativo o da Società con le quali la Banca intrattiene rapporti di affari.</i></p> <p><i>Strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante</i></p> <p>AZIONI ITALIA</p> <p>TITOLI DI STATO</p> <p>ETF, DIRITTI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</p>
-----------------	---	--	---	--	---